

L'ALTERNATIVA TRA LA VALUTAZIONE AL COSTO D'ACQUISTO E L'EQUITY METHOD NEL NUOVO OIC 17

di Enrico Larocca

PREMESSA

Nella nuova versione definitiva, **il principio contabile 17, si occupa, diffusamente, del metodo di valutazione della partecipazioni in società controllate e collegate, denominato “metodo del patrimonio netto”** (in inglese *equity method*), ponendolo **come metodo alternativo al metodo di valutazione basato sul costo di acquisto delle partecipazioni.**

Nel codice civile, la regolamentazione delle suddette operazioni è contenuta nell'art. 2426, n. 4) che così recita: **le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.**

E' evidente che la descrizione legislativa del metodo del patrimonio netto, non risolve chiaramente tutti i dubbi operativi, nonostante **il legislatore abbia esplicitamente previsto che quando la partecipazione è iscritta per la prima volta con l'*equity method*, l'eccedenza del costo d'acquisto rispetto al valore determinato tenendo conto della corrispondente frazione del patrimonio netto secondo l'ultimo bilancio approvato dalla partecipata o collegata, può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicati i motivi nella Nota Integrativa¹.**

In sostanza, il legislatore, da un lato ha consentito di iscrivere il maggiore valore di costo rispetto alla corrispondente frazione del patrimonio netto, come avviamento o come incremento del valore di alcune attività di bilancio, con obbligo di ammortamento e nello stesso tempo ha disposto che le

¹ N. Villa e F. Cornaggia in Italia Oggi 7 del 03/11/2014, dal titolo “Scelta possibile tra patrimonio netto o costo nella valutazione”, pag. 21

plusvalenze realizzate negli anni successivi a tale iscrizione siano iscritte in una riserva non distribuibile, piuttosto che nel Conto economico.

LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE

Nelle annualità successive a quella in cui si è proceduto all'iscrizione in base all'*equity method*, le performance economiche della partecipata, nonché le operazioni di variazione del capitale, influiranno sul valore delle suddette partecipazioni, dovendo tener conto della variazione che si è avuta nella frazione di capitale posseduta.

LE RILEVAZIONI CONTABILI

Per quanto riguarda le rilevazioni contabili, occorre tener conto di quanto segue:

- 1) se il costo di acquisto della partecipazione nella società controllata o collegata è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile posseduta dalla partecipante allora:
 - a. si imputa il maggior costo ad incremento di voci attive di bilancio (ad es. ai fabbricati) o al valore di avviamento;
 - b. si imputa la maggiore differenza pagata, non è imputabile ad incremento dell'attivo della partecipante, quale "Onere straordinario" da iscrivere nella voce E 21) del Conto Economico;
- 2) se il costo di acquisto della partecipazione nella società controllata o collegata è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile posseduta dalla partecipante allora:
 - a. se il minor costo iniziale è l'espressione di un buon affare ottenuto allora la differenza va appostata in una riserva non distribuibile denominata ad es. "Riserva per plusvalori relativi a partecipazioni acquisite";
 - b. se il minor costo iniziale cela la previsione di possibili future perdite, occorre iscrivere tale svalutazione come accantonamento a fondo rischi, creando od alimentando un conto denominato "Fondo rischi ed oneri futuri".

ESEMPI

Vediamo alcuni esempi che sviluppano i due casi di maggiore o minore costo della partecipazione rispetto alla frazione di patrimonio netto controllato dalla società partecipante.

- a) **caso di maggiore costo della partecipazione rispetto alla frazione di patrimonio netto nella controllata**: in questo caso appare opportuna la costruzione di una tabella che indichi i valori a confronto e le differenze. Per poterle determinare, si supponga che la società A acquisti l'80 % della società B a Euro 2.800. Il patrimonio netto contabile della società B è di Euro 1.000 alla data dell'acquisto, così come evidenziato dalla tabella che segue:

DESCRIZIONE	VALORI CONTABILI	VALORI CORRENTI	DIFFERENZA
Fabbricati	2.000	2.800	800
Magazzino	500	400	-100
Crediti	800	800	0
Disponibilità liquide	50	50	0
Totale Attivo	3.350	4.050	700
Debiti	2.350	2.350	0
Patrimonio Netto	1.000	1.700	700

In questo caso la differenza rilevata tra il prezzo pagato per l'acquisto della partecipazione (2.800) e la corrispondente quota di patrimonio netto controllato ($1.000 \times 80\% = 800$) è pari a 2.000. tale differenza è imputabile per:

- 80 % al maggior valore dei fabbricati con una differenza di + 640;
- 80 % al minor valore del magazzino con una differenza di - 80;
- per il residuo è imputabile ad avviamento per + 1.440, sussistendone le condizioni.

Per cui, sommando algebricamente le differenze $[(640-80+1440) = 2.000]$ la differenza complessiva risulta ricostruita.

Procedendo alla ricostruzione del valore della partecipazione in sede di prima applicazione con *l'equity method* si avrà:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Quota P.N. contabile	800
(+) maggior valore pro quota fabbricati	640
(-) minor valore magazzino	-80
(-) ammortamento maggior valore dei fabbricati proporzionato alla partecipazione con aliquota del 5 % (800 x 80 % x 5 %)	- 32
(-) ammortamento dell'avviamento (in 5 anni)	- 288
(+) maggior valore per avviamento	1.400
Valore della partecipazione iscritto in B III a) di SP	2.480

Nel bilancio d'esercizio, la società partecipante evidenzierà:

STATO PATRIMONIALE

<i>ATTIVO</i>	IMPORTO
<i>Partecipazioni in società controllate (società B) (B III 1 a)</i>	2.480

CONTO ECONOMICO

<i>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	IMPORTO
<i>Svalutazione partecipazioni di controllo D. 19 a)</i>	- 320

Svalutazione partecipazioni in società controllata B	a	Partecipazioni in società B		
per svalutazione partecipazioni in soc. B				320,00

Nel caso in cui, invece, la differenza è da attribuirsi alla circostanza che l'acquisto è risultato un pessimo affare, allora la scrittura dovrà far emergere una svalutazione per importo pari a quanto stimato a titolo di avviamento. La scrittura contabile in questo caso sarà:

Svalutazione partecipazioni in società controllata B	a	Partecipazioni in società B		1.440,00
per svalutazione partecipazioni in soc. B				

La svalutazione operata rispetto al costo d'acquisto è fiscalmente indeducibile (art. 101, co. 3 T.U.I.R.).

- b) **caso di minor costo della partecipazione rispetto alla frazione di patrimonio netto nella controllata:** in questo secondo caso il minor costo della partecipazione rispetto alla frazione di patrimonio netto controllato potrà aprire a due possibili opzioni: a) l'acquisto è stato un buon affare e la differenza va iscritta come "riserva non distribuibile"; b) l'acquisto è caratterizzato da possibili rischi di perdite future, per cui è necessario appostare in bilancio un "fondo rischi ed oneri futuri".

Ad esempio, utilizzando i dati del caso precedente, si supponga sempre la società A S.p.A. acquisti il 100 % della società B S.p.A. al prezzo di Euro 800. Si supponga, altresì, che la differenza di 200 (1.000 Frazione di P.N. 1.000 e 800 costo di acquisto della partecipazione) non trovi giustificazione nel valore dei beni della partecipata. Pertanto, se:

- 1) ricorre l'ipotesi del buon affare rileveremo la scrittura contabile:

Partecipazioni in società controllata B	a	Riserva per plusvalori relativi alle partecipazioni acquisite		200,00
per incremento del costo della partecipazione nella soc. B				

In bilancio, l'operazione sarà così rappresentata:

STATO PATRIMONIALE

<i>ATTIVO</i>	IMPORTO
<i>Partecipazioni in società controllate (società B) (B III 1 a)</i>	1.000
<i>PASSIVO</i>	IMPORTO
<i>Riserve per plusvalori relativi a partecipazioni acquisite (A VII)</i>	200

- 2) ricorre l'ipotesi della previsione di perdite future che inducono ad un atteggiamento cautelativo con la costituzione di un Fondo rischi ed oneri futuri, in contabilità rileveremo:

Partecipazioni in società controllata B	a	Fondo per rischi ed oneri futuri ex art. 2426 n. 4		200,00
per incremento del costo della partecipazione nella soc. B				

STATO PATRIMONIALE

<i>ATTIVO</i>	<i>IMPORTO</i>
<i>Partecipazioni in società controllate (società B) (B III 1 a)</i>	1.000
<i>PASSIVO</i>	<i>IMPORTO</i>
<i>Fondo per rischi ed oneri futuri B.3</i>	200

Le variazioni successive nel bilancio della società partecipata si rifletteranno, specularmente, nel bilancio della società partecipante.

GLI EFFETTI SUGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'EQUITY METHOD

Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione dell'*equity method*, occorrerà effettuare le seguenti operazioni:

- 1) rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli della partecipante;
- 2) rettifiche di valore derivanti da eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio della partecipata e quello della partecipante;
- 3) rettifiche proprie del consolidamento: in particolare, eliminazione delle operazioni infragruppo;

- 4) eliminazione dei dividendi;
- 5) determinazione della frazione di patrimonio netto;
- 6) iscrizione in bilancio dell'incremento o del decremento rispetto all'esercizio precedente.

Matera, 15/11/2014

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2014 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.